

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2002, n. 11

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 ed alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23 recanti: 'Disciplina dell'artigianato'.

(BUR n. 4 dell'1 marzo 2002, supplemento straordinario n. 2)

(Legge abrogata dall'art. 29, comma 1, lett. d), della l.r. 8 febbraio 2018, n. 5)

Art. 1

1. L'articolo 16 del Titolo II della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 è abrogato e sostituito dal seguente:

“1. In ciascun capoluogo di provincia è istituita, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale per l'artigianato, quale organo di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

2. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- a) da sei titolari di imprese artigiane, presenti ed operanti nella Provincia, designati in base al loro grado di rappresentatività delle Organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e presenti nella Provincia;
- b) da tre esperti in materia giuridico-economica designati in base al loro grado di rappresentatività delle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nella Provincia;
- c) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'INAIL;
- d) da un rappresentante della Direzione provinciale del Lavoro;
- e) da un rappresentante della Direzione provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

3. La Commissione elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente è eletto fra i componenti di cui alla lettera a).

4. Le Commissioni durano in carica cinque anni e alla scadenza sono rinnovate a norma delle disposizioni regionali in vigore.

5. Le designazioni dei componenti devono essere comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni, devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. I componenti della Commissione decadono automaticamente dall'Ufficio nei casi di perdita dei requisiti richiesti per la nomina e per mancata partecipazione, non giustificata, alle sedute per tre riunioni consecutive.

8. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.
9. I componenti se deceduti o dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Presidente della Giunta con le procedure precedenti.
10. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario regionale del profilo professionale VIII liv. Nominato con decreto dal Direttore Generale del Dipartimento «Industria . Commercio . Artigianato».

Art. 2

1. Gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 della legge regionale 25 novembre 1989, n.8 e la lettera *b*) del comma 2, dell'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 23 sono abrogati.